



Registro Sent. 1000/2020

Cronologico 1000/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice, Dr. Luigi Longo, all'esito della discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 1000/2020 del Ruolo Generale, vertente

TRA

1000/2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Monasteri,

Ricorrente

CONTRO

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria.

Resistente

MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 05MAR2020 DEL SEGUENTE

DISPOSITIVO

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

Dichiara illegittima la riliquidazione della pensione nr. 1000/2020, categoria CAT.SO, operata dall'INPS.

Dichiara non dovute le trattenute mensilmente effettuate dall'INPS, ed ammontanti a complessive € 10.740,74, in danno della ricorrente.



Condanna l'INPS, in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione, in favore della signora _____ della somma di **€ 10.700,74**, illegittimamente trattenuta, in uno agli interessi legali maturati e quota di svalutazione monetaria intervenuta nelle more.

Condanna l'INPS, in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante pro-tempore, alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida, nella misura complessiva di **€ 1.900,00**, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE

Con ricorso depositato in cancelleria il 08apr2019, parte ricorrente conveniva in giudizio l'INPS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al fine di ottenere, previa declaratoria di illegittimità delle trattenute operate dall'INPS sulla pensione di che trattasi, la restituzione della somma complessiva di € 10.700,74 oltre accessori.

Radicalosi il contraddittorio, resisteva l'Istituto convenuto, chiedendo dichiararsi che parte ricorrente non ha diritto alla ripetizione dell'indebito oggetto di causa.

All'udienza del 05mar2020, previa discussione orale e sulle conclusioni rispettivamente adottate, la causa veniva posta in decisione

*

Il ricorso va accolto, stante l'errata applicazione ed interpretazione, da parte dell'INPS, della L 335/95, art. 1, co 41.

Appare costante ed univoca, all'uopo, la giurisprudenza della Corte dei Conti, la quale afferma il principio secondo cui " i limiti di cumulo di cui al co 41, art. 1, L 335/95, non sono applicabili nel caso di pensione di reversibilità sorta prima dell'entrata in vigore della citata disposizione normativa che in parte qua non ha alcuna efficacia retroattiva".



La mancanza di efficacia retroattiva di tale disposizione è implicitamente confermata dall'art. 1, co 774, L 295/2006 che, con una norma pseudo-interpretativa, ha modificato (in senso retroattivo) soltanto i criteri di computo dell'indennità integrativa speciale nell'ambito del trattamento di reversibilità e con specifico riferimento alle pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 08ago1995 n. 335 (cfr sent. 250/2012 Sez. App. Corte del Conti).

Ragion per cui le disposizioni in materia di cumulo si applicano solo alle pensioni avente decorrenza dal 1°set1995 in poi, mentre quelle con decorrenza anteriore, come nel caso di specie, conservano, contrariamente all'assunto dell'INPS, il trattamento più favorevole con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Si ritiene, dunque, illegittima la riliquidazione e la conseguente riduzione della pensione di reversibilità operata dall'INPS in danno dell'odierna ricorrente.

L'INPS, in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante pro-tempore, va, pertanto, condannato a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di **€ 10.700,74** indebitamente trattenuta, in uno agli interessi legali maturati e quota di svalutazione monetaria intervenuta nelle more.

Si condanna, altresì, l'INPS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessive **€ 1.900,00**, oltre spese generali, IVA e CCPA come per legge.

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo li 05mar2020.


IL GOT GL
Dr. Luigi Longo